



COMUNE DI CAPOTERRA
Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N° 109 DEL 11/12/14

INDICE

ART. 1 DEFINIZIONE.....	
ART. 2 OBIETTIVI DEL SERVIZIO.....	
ART. 3 DESTINATARI.....	
ART. 4 ACCESSO AL SERVIZIO.....	
ART. 5 PRESTAZIONI.....	
ART.6 PERSONALE.....	
ART.7 ORARI E LUOGO DELLA PRESTAZIONE.....	
ART.8 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA.....	
ART.9 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO.....	
ART. 10 RINVIO.....	

Art. 1

DEFINIZIONE

Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Assistenza Domiciliare rivolto agli anziani, alle persone con disabilità e alle famiglie in situazione di svantaggio sociale.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è un'azione volta a sostenere la domiciliarità. E' costituito da un insieme di interventi e prestazioni di carattere socio-assistenziale erogati prevalentemente a domicilio degli utenti.

Art.2

OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Gli interventi possono assumere forme diverse, anche temporanee e sono attuati sulla base di un programma assistenziale individualizzato (PAI).

L'obiettivo è quello di favorire il raggiungimento del più alto livello di benessere, assicurando alla persona prestazioni che gli consentano di condurre un' esistenza dignitosa, restando nel proprio domicilio, prevenendo così l'istituzionalizzazione e limitando i casi di inserimento in strutture residenziali ai casi di effettiva necessità.

Altri obiettivi che si intendono perseguire sono: rimuovere o limitare i fattori che ostacolano l'autonomia della persona dal punto di vista fisico, psichico e relazionale, stimolare le capacità residue dell'utente al fine di mantenere la massima possibile autonomia gestionale della propria persona e del proprio ambiente di vita, fornire un supporto alla rete familiare nelle situazioni di temporanea emergenza e fragilità .

Art. 3

DESTINATARI

I destinatari del Servizio in oggetto sono gli anziani, le persone con disabilità e le famiglie in situazione di svantaggio sociale residenti nel Comune di Capoterra.

In particolare:

- soggetti anziani o con disabilità con limitata autonomia, privi o con inadeguate risorse familiari;
- soggetti in condizione di temporanea o permanente non autosufficienza, certificati dai servizi sanitari (L.104/92, invalidità civile), che abbiano già inoltrato richiesta al fine del riconoscimento;
- nuclei familiari in situazione di difficoltà con minori a carico;
- soggetti a rischio di emarginazione sociale;

il servizio non verrà erogato a coloro che, certificati portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.104/92, si rifiutino di attivare un piano personalizzato ai sensi della L.162/98.

Art. 4
ACCESSO AL SERVIZIO

L'accesso al servizio avviene attraverso una richiesta presentata dal richiedente o da un familiare di riferimento, dal tutore o dall'amministratore di sostegno, attraverso l'apposito modulo predisposto dall'ufficio servizi sociali Comunale, corredata da un certificato medico attestante la necessità dell'intervento.

A seguito di richiesta urgente da parte di utenti non residenti, il servizio potrà essere attivato solo a seguito di formale richiesta e impegno del Comune di residenza dell'utente a rimborsare le somme spese dal Comune di Capoterra.

In casi particolari di emergenza sociale il procedimento può essere avviato d'ufficio.

Art. 5
PRESTAZIONI

Le prestazioni vengono erogate da una ditta specializzata nel settore, convenzionata con il Comune di Capoterra. Gli interventi si svolgono prevalentemente presso l'abitazione dell'assistito, nel rispetto dei bisogni individuati nel programma assistenziale individualizzato (PAI). Le ore settimanali verranno assegnate in base alle risorse disponibili e a insindacabile valutazione del servizio sociale Comunale sulla base dei seguenti elementi:

- a) situazione sanitaria del richiedente
- b) situazione familiare e sociale
- c) situazione abitativa
- d) situazioni pregiudizievoli o di rischio;

Le prestazioni consistono in:

- 1 Cura e igiene della persona comprendente: bagno, doccia, e tutta l'igiene del corpo. Cura delle unghie delle mani e dei piedi. Piccoli massaggi e applicazione di pomate;
- 2 Operazioni di supporto fisico alla persona (alzata dal letto, cambio del panno, aiuto nel vestirsi, rimessa a letto, ausilio nella deambulazione dell'assistito, mobilizzazione in carrozzina, passaggi posturali, sorveglianza etc.);
- 3 Preparazione e somministrazione pasti;
- 4 Cura della casa: riordino del letto e cambio delle lenzuola, lavaggio della biancheria e degli indumenti sia a mano che in lavatrice, stiratura. Igiene ordinaria degli ambienti utilizzati dall'assistito, pulizia accurata della cucina, piatti e stoviglie, dei mobili, pavimenti, servizi igienici, infissi etc. In caso di utenti che vivono soli e/o invalidi al 100% nonché portatori di handicap, o in altri casi particolari, l'assistente domiciliare provvederà anche alla pulizia straordinaria degli ambienti (vetri, tende, lampadari etc.). Riscaldamento degli ambienti domestici attraverso l'accensione, il controllo e il governo di stufe, pompe di calore, caminetti;
- 5 Accompagnamento e sostegno: accompagnamento presso i servizi sanitari e sociali di riferimento con la macchina di servizio, sostegno personale e compagnia;

- 6 Prestazioni socio-sanitarie su delega dei familiari: controllo nell'assunzione dei farmaci, misurazione della pressione sanguigna e della temperatura corporea, rilevazione dei valori glicemici;
- 7 Socializzazione: passeggiate, lettura libri e giornali, partecipazione ad attività ricreative etc.
- 8 Delega per ritiro pensioni o altri contributi degli utenti in carico al servizio;
- 9 Disbrigo pratiche e commissioni: spesa, predisposizioni pratiche e contatti con gli uffici;
- 10 Guida e coordinamento dell'organizzazione familiare.

Sostegno psicologico: erogato dalla psicologa dell'equipe, il servizio viene erogato a favore degli utenti che usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare. La presa in carico avverrà su richiesta degli stessi o su segnalazione del servizio sociale o del coordinatore e/o delle assistenti domiciliari. Il servizio può essere prestato presso il domicilio dell'utente o mediante colloqui in ufficio.

Servizio di trasporto: destinato agli utenti che usufruiscono del servizio in oggetto, che per accertate e oggettive condizioni es. mancanza di mezzi economici, assenza di rete familiare e/o motivi di salute, siano impossibilitati ad usufruire dei servizi pubblici.

Art. 6 PERSONALE

Per quanto riguarda il Comune operano: il Responsabile del Settore e l'assistente sociale di riferimento (Responsabile del Procedimento e direttore di esecuzione del contratto DEC).

Il responsabile del procedimento ha funzione di direzione di esecuzione del contratto, tecnico-organizzativa e coordinamento complessivo del Servizio.

Il servizio viene prestato da una cooperativa sociale convenzionata con il Comune, il coordinatore del servizio per la cooperativa è un'assistente sociale.

Il responsabile del procedimento trasmetterà l'istanza pervenuta agli uffici di servizio sociale al coordinatore, che avrà compiti di verifica della sussistenza dei requisiti, accertamento della reale situazione di bisogno nonché del grado di autonomia del soggetto e del nucleo familiare di appartenenza.

Il coordinatore predispone il PAI, con gli obiettivi da raggiungere, i risultati attesi, le azioni da intraprendere, nonché le ore di servizio da erogare e l'importo orario. Il PAI stabilisce le caratteristiche tecniche delle prestazioni (tipo di intervento) i tempi e le modalità di attivazione. Il PAI dovrà essere approvato e firmato dal direttore di esecuzione del servizio, dalla famiglia o dal richiedente per presa visione e accettazione, e dal coordinatore.

La ditta dovrà attivare il servizio entro tre giorni dalla trasmissione della richiesta da parte degli uffici Comunali. In casi di emergenza, su richiesta del servizio sociale Comunale, l'attivazione dovrà essere immediata.

Il coordinatore del servizio della ditta appaltatrice in sede di prima valutazione ai fini dell'attivazione del servizio, terrà conto dei seguenti elementi:

- livello di autonomie residue del richiedente;

- situazione abitativa e familiare;
- disagio economico;
- disagio sociale e/o familiare;
- mancanza di servizi di riferimento (sanitari e/o sociali);
- assenza di rete parentale.

Il coordinatore avrà inoltre i seguenti compiti:

- coordinamento gestione e supervisione del personale: ADEST, OSS, e assistenti familiari;
- affidamento dei casi al personale preposto e verifica dei risultati sui casi affidati;
- visita domiciliare per la verifica e l'attivazione del servizio;
- indagini familiari sugli utenti, in caso di situazioni pregiudizievoli segnalate dal servizio sociale o dalle assistenti domiciliari o da terzi;
- contatti con i medici di base e specialisti;
- delega per ritiro pensioni o altri contributi degli utenti in carico al servizio;
- visite domiciliari periodiche per il monitoraggio e la verifica dei risultati conseguiti e dell'andamento del servizio;
- somministrazione dei questionari per la valutazione del servizio;
- cura dei rapporti con il servizio sociale comunale che dovrà essere informato sull'andamento dei casi;
- coordinamento degli interventi psicologici;
- trasmissioni relazioni mensili relative ai singoli utenti, al servizio sociale comunale;
- segretariato sociale rivolto agli utenti dell'A.D. e anche agli esterni;
- ausilio disbrigo pratiche per ricoveri in strutture ospedaliere o protette qualora se ne ravvisasse la necessità;
- ausilio nella compilazione della modulistica e predisposizione del progetto personalizzato ai sensi della L.162/98;
- provvede all'esame dei documenti presentati dall'utente, anche relativamente alla situazione reddituale ai fini della determinazione della tariffa oraria in base ai parametri previsti dal presente regolamento;
- predispone i bollettini di pagamento mensili e la relativa lettera di accompagnamento, li spedisce agli utenti, verifica il controllo dei pagamenti mensili, sollecita i pagamenti.
- ha la responsabilità delle cartelle degli utenti alle quali deve essere applicata la normativa vigente in materia di privacy.

La psicologa: ha funzioni di supporto psicologico per gli utenti dell'assistenza domiciliare secondo le indicazioni di cui all'art. 5.

L'OSS: in possesso del titolo di operatore socio-sanitario, attua le prestazioni nel quadro degli obiettivi stabiliti nel PAI. Le competenze sono quelle previste ai punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 di cui all'art. 5.

L' ADEST : in possesso del titolo di assistente domiciliare e dei servizi tutelari. L'assistente domiciliare attua le prestazioni nel quadro degli obiettivi stabiliti nel PAI. Le competenze sono quelle previste ai punti 1,2,3,4,5 e 7,8,9,10 di cui all'art. 5.

L'assistente familiare:

in possesso del titolo acquisito attraverso un corso di formazione professionale teorico-pratico della durata di almeno 200 ore, afferente l'area dell'assistenza alla persona, oppure avere maturato esperienza lavorativa di almeno 12 mesi nel campo della cura domiciliare alla persona con regolare assunzione documentata, svolge le funzioni di cui ai punti 1,2,3,4,5,7,8,9,10.

L' ADEST, l'OSS e l'assistente familiare inoltre, hanno anche i seguenti compiti: compilare i fogli-firma attestanti la loro presenza presso il domicilio dell'utente, facendoli firmare giornalmente allo stesso utente o ad un proprio familiare di riferimento e controfirmandoli a sua volta. Partecipare alle riunioni d'equipe. Seguire le indicazioni relative all'intervento psicologico. Mantenere il segreto professionale. Nell'espletamento del servizio domiciliare, dovranno essere munite di tesserino di riconoscimento, guanti e camice.

Art. 7

ORARI E LUOGO DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni di assistenza domiciliare vengono erogate presso il domicilio dell'utente, in alcuni casi, su valutazione del responsabile del procedimento, potranno essere erogati presso il domicilio dei figli o parenti residenti a Capoterra e in casi eccezionali, sempre su autorizzazione del Comune, possono essere attivate prestazioni straordinarie anche presso i presidi ospedalieri ove l'utente è ricoverato.

Di norma il Servizio di Assistenza Domiciliare è attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 07.00 alle ore 20.00, escluso la domenica e i festivi,

L'orario potrebbe subire variazioni (prima delle 7.00 e/o dopo le 20.00), su valutazione e autorizzazione dell'ufficio Comunale di servizio sociale.

Il servizio viene prestato per un massimo di tre ore settimanali per igiene ambiente.

In caso di persone non autosufficienti, con risorse familiari, il servizio viene erogato per non più di sei ore settimanali, salvo diversa valutazione del servizio sociale Comunale.

Interventi pari o superiori alle dodici ore settimanali possono essere attivati solo in caso di persone che vivono sole, prive di risorse familiari.

Interventi superiori, saranno autorizzati dal Comune, dopo valutazione di una dettagliata relazione dell'Assistente Sociale coordinatore.

Le ore assegnate potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione, in relazione ai cambiamenti che dovessero sopraggiungere nella situazione dell'utente o a seconda della disponibilità delle ore a disposizione dell'ente.

In casi particolari, di eccezionale gravità, di anziani non autosufficienti ad alto rischio socio-sanitario, privi di risorse familiari, su richiesta del responsabile del procedimento Comunale, il servizio può essere attivato pure nei giorni festivi, o in orario notturno, anche con un monte ore diverso rispetto a quanto suindicato.

Nell'assegnazione delle ore, il servizio sociale Comunale terrà conto anche della presenza di più persone con disabilità nello stesso nucleo familiare, nonché della presenza di minori a rischio.

Art. 8

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

La L.R. n. 23/2005, che disciplina il sistema integrato dei servizi alla persona, all'art. 8 comma 3 stabilisce che fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 43 della medesima legge, si applicano le disposizioni del DPGR n. 12/89 come modificato dal DPGR 145/90. Il regolamento di cui all'art. 43 è stato promulgato con DPGR n. 4/2008 ma l'articolo 46 rimanda ad un successivo provvedimento la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali da parte dei richiedenti beneficiari.

Pertanto occorre richiamare gli art. 8 e 9 del DPGR n. 12/89, che prevedono la partecipazione dell'utenza al costo dei servizi in rapporto alle risorse economiche superiori al minimo vitale.

La soglia del minimo vitale viene fissata annualmente da una determinazione della direzione generale delle politiche sociali dell'Assessorato Regionale Igiene Sanità e Assistenza Sociale.

Il Comune con propria deliberazione, prende atto della rivalutazione annuale della soglia del minimo vitale, al fine di adeguare la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti.

I redditi da considerare ai fini della contribuzione sono i seguenti:

pensioni;

redditi esenti IRPEF (esclusa l'indennità di accompagnamento): pensione invalidità civile, cecità e sordomutismo, indennità di frequenza, pensione sociale o assegno sociale, pensioni o indennità INAIL, indennità o pensioni per causa di guerra o di servizio;

redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo;

redditi derivanti da affitti;

altre entrate imponibili ai fini IRPEF.

Al fine della contribuzione per nucleo familiare deve intendersi:

nel caso di richiedente coniugato, il richiedente stesso e se convivente il coniuge e i figli a carico, compresi quindi eventuali figli maggiorenni, purchè privi di reddito proprio.

nel caso di richiedente maggiorenne celibe/nubile è costituito dal solo richiedente ancorchè convivente con altri familiari;

nel caso di richiedente minorenni, celibe/nubile, quello costituito dal richiedente stesso e se conviventi dai genitori e dai fratelli che risultino a carico del capofamiglia;

Dal reddito annuale vengono decurtate € 516,46 per ciascun componente il nucleo familiare affetto da grave infermità, certificata dai presidi sanitari pubblici (invalidità al 100% con accompagnamento, e/o riconoscimento della situazione di gravità ai sensi della L.104/92);

Vengono decurtate altresì le spese farmacologiche certe e documentate che incidono sensibilmente sul reddito, dimostrate esclusivamente con un certificato rilasciato dalla farmacia che attesterà la spesa mensile del richiedente.

Col presente regolamento si dispone inoltre, che dal reddito annuale vengano decurtate le spese relative all'affitto dell'abitazione principale, debitamente documentate.

Art. 9

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza domiciliare può essere revocato nei seguenti casi:

- Rinuncia scritta dell'utente, di un familiare di riferimento, tutore o amministratore di sostegno;
- Decesso;
- Ricovero presso strutture protette;
- Perdita dei requisiti di accesso al servizio;
- Inadempimento del pagamento delle quote di contribuzione (al terzo mese di mancato pagamento, dopo sollecito scritto, passati trenta giorni il servizio verrà sospeso);
- Impedimento dell'operatore a svolgere il suo servizio a causa del comportamento dell'utente e/o dei suoi familiari;
- Non accettazione dell'operatore proposto senza giustificato motivo;
- Mancata sottoscrizione del PAI;

Art.10

RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.